

Provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche - Contestazione del privato - Tribunale Regionale Acque - Cognizione - Deduzione.

ACQUE

TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE

TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE

Qualora il privato insorga avverso il provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche (nella specie, contestandone la corretta ricognizione sul territorio come emergente dal tracciato di cui alla cartografia) denunciandone l'illegittimità, quale mezzo al fine di tutelare la sua qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi in detto bacino, la relativa domanda, ancorché implicante la richiesta di annullamento di quel provvedimento, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata né affievolita dall'atto amministrativo (di portata meramente ricognitiva) e, pertanto, esula dalla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contemplata dall'art. 143, lett. a), del T.U. n. 1775 del 1933, e spetta, a norma dell'art. 140, lett. b), del T.U. citato, al Tribunale Regionale delle Acque, quale organo specializzato dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4979 del 25/02/2020 (Rv. 657202 - 01)

corte

cassazione

4979

2020